



COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI A
SOGGETTI ESTRANEI
ALL'AMMINISTRAZIONE.**

**Approvato con Deliberazione di G.C. n. 87 del
10.11.2008.**

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento integra le disposizioni del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e disciplina, ai sensi della normativa vigente i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione.

Articolo 2 – Programma annuale

1. Il Consiglio comunale approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento.

Articolo 3 – Limiti di spesa

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al precedente art. 1 è fissato nel bilancio preventivo del Comune.
2. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito **previa variazione al bilancio di cui al comma 1** e previa modifica del Programma di cui al precedente art. 2.

Articolo 4 – Presupposti giuridici per il conferimento degli incarichi

1. L'Amministrazione conferisce incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento ad un periodo determinato in relazione alla realizzazione dei propri programmi o progetti, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

Articolo 5 – Incarichi di studio, ricerca, consulenza

1. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi per studio, ricerca, consulenza, sono:
 - a) persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - b) persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;

2. Gli incarichi di studio consistono nello svolgimento di una attività nell'interesse dell'amministrazione con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
3. Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.
4. Le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti.
5. **Rientrano nella previsione del presente articolo anche gli incarichi esterni per redazione dello strumento urbanistico e sue varianti o di piani attuativi di iniziativa comunale.**

Articolo 6 – Incarichi individuali

1. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 sono:
 - a) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - b) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - c) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - d) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.
2. I presupposti per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo sono i seguenti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune, a obiettivi e progetti specifici e determinati **e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune;**
 - b) il Comune deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e **altamente** qualificata;
 - d) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) **l'incarico deve essere riferito alle attività istituzionali del Comune stabilite dalla legge o previste nel programma di cui al precedente art. 2.**
3. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 possono essere affidati solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione **anche**

universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini, albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza del settore.

Articolo 7 – Presupposti giuridici per il ricorso a contratti di lavoro flessibile

1. L'Amministrazione per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali può avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m. e i. avvalendosi di assunzioni a tempo determinato e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
2. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Nell'utilizzo del lavoro flessibile l'Amministrazione deve rispettare principi di imparzialità e trasparenza e non può ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiore al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

Articolo 8 – Procedure di affidamento

1. Gli incarichi vengono conferiti dal responsabile del servizio interessato all'incarico, previa certificazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo.
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge.
3. Gli incarichi di importo superiore a 206.000 euro al netto dell'IVA, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria; quelli compresi tra 20.000 euro, al netto dell'IVA, e 206.000 euro, al netto dell'IVA, previa consultazione di almeno 5 operatori.

Per incarichi inferiori a 20.000 euro, al netto dell'IVA, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile di cui al precedente comma 1.

Articolo 9 – Pubblicità del contratto

1. L'Amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza, di studio e di ricerca di cui al presente regolamento.
2. i contratti relativi ai soli incarichi di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione dei relativi provvedimenti sul sito web dell'Ente.
3. L'omessa pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 10 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
 - b) le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - c) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
 - d) gli incarichi previsti e disciplinati dall'art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - e) gli incarichi relativi ad attività di revisione dei conti, nuclei di valutazione ed altri organismi di controllo interno;
 - f) le prestazioni artistiche, culturali, editoriali;
 - g) le attività formative;
 - h) le prestazioni notarili;
 - i) le prestazioni di frazionamento, accatastamento e catastali in genere;
 - l) le prestazioni inerenti a redazione di perizie di stime di valore;
 - m) ogni altro incarico le cui modalità di conferimento sono disciplinate da specifiche disposizioni di legge o regolamentare.

Articolo 11 – Responsabilità

1. L'affidamento di incarichi di cui ai precedenti articoli, effettuato in violazione alle disposizioni del presente regolamento, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 12 – Trasmissione del regolamento alla Corte dei Conti

1. Copia del presente Regolamento viene trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo alla Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua esecutività, per il parere di cui all'art. 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 13 – norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dagli articoli precedenti si rinvia alle norme di legge in materia.
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito Settore Pubblica Amministrazione.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della esecutività della delibera giuntale che l'approva.